

# Assicurazione Modulare

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Poste Assicura S.p.A

Prodotto "Poste Vivere Protetti Viaggi"

Data di aggiornamento: 2 febbraio 2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

### Società

**Poste Assicura S.p.A.**, Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010, iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174 Sede Legale e direzione generale in Viale Europa 190 - 00144 Roma (Italia) Recapito telefonico 06.54.924.1 Sito internet: [www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it)

E-mail: [infoclienti@poste-assicura.it](mailto:infoclienti@poste-assicura.it) Posta Elettronica Certificata (PEC): [posteassicura@pec.poste-assicura.it](mailto:posteassicura@pec.poste-assicura.it)

Questi dati sono tratti dall'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2024:

- il Patrimonio netto è pari a 367,5 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro di capitale sociale e 342,5 milioni di euro di riserve patrimoniali
- l'indice di solvibilità è 235,0%. L'indice di solvibilità (solvency ratio) è il rapporto tra i mezzi propri pari a 438,9 milioni di euro e il requisito di capitale richiesto dalla normativa pari a 186,8 milioni di euro
- il requisito patrimoniale minimo è 70,1 milioni di euro.

La relazione sulla solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si possono consultare sul sito di Poste Assicura (<https://posteassicura.poste.it/compagnia/dati-di-bilancio-poste-assicura.html>).

Al contratto si applica la legge italiana

### Prodotto



#### Che cosa è assicurato?

Oltre alle coperture sempre operanti indicate nel DIP, è possibile abbinare alle coperture previste da "Rimborso spese mediche Italia", le coperture opzionali: Assistenza stradale in viaggio (fino a 500 euro per sinistro), Bagaglio (fino a 1000 euro per anno assicurativo e rimborso spese rifacimento documenti fino a 350 euro), Bagaglio sportivo (fino a 500 euro), Annullamento viaggio (fino a 10.000 euro).

Per la copertura "Rimborso spese mediche Mondo", è possibile abbinare le coperture opzionali: Bagaglio (fino a 1.500 euro per anno assicurativo e rimborso spese rifacimento documenti fino a 350 euro), Bagaglio sportivo (fino a 500 euro), Annullamento viaggio (fino a 10.000 euro).

**Per tutte le coperture** l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.



#### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Chi non risiede e non ha il Domicilio in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Chi non ha in programma un viaggio. **Assistenza stradale in Viaggio:** veicoli non adibiti ad uso privato, veicoli elettrici e/o a tre ruote, veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali, veicoli che non risultano destinati al trasporto di persone e/o cose, con più di 9 posti, compreso quello del conducente, veicoli con targa non italiana, veicoli con data di prima immatricolazione anteriore a 15 anni dalla sottoscrizione, veicoli non assicurati per la copertura RCA obbligatoria, veicoli non in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del Veicolo (revisioni periodica) e norme antinquinamento (bollino blu). **Bagaglio e Bagaglio sportivo:** computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre preziose, disegni, francobolli, biglietti e documenti di Viaggio, gioielli, orologi preziosi, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili.



## Ci sono limiti di copertura?

### ! Franchigie e scoperti

#### Copertura opzionale Annullamento viaggio

Copertura	Scoperto
Cause diverse da Morte e Ricovero ospedaliero denunciate entro le ore 24 dall'evento	Scoperto 20% minimo 50 euro
Cause diverse da Morte e Ricovero ospedaliero denunciate dopo le ore 24 dall'evento	Scoperto 30% minimo 50 euro

**Per la copertura Rimborso spese mediche in Viaggio (Italia e mondo)**, sono sempre esclusi i pagamenti o rimborsi: per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici. Per le conseguenze di qualsiasi sport esercitato in modo professionale o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta. Per un Viaggio intrapreso per trattamenti medico/chirurgici. Per le cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle oggetto della copertura. Per cure o eliminazioni di difetti fisici o malformazioni congenite (anche estetiche), cure termali e dimagranti. Se l'assicurato non ha contattato prima la Struttura Organizzativa. Se l'assicurato (o chi per lui) non segue le indicazioni della Struttura Organizzativa. Se l'assicurato richiede di essere dimesso dall'Istituto di cura dove è ricoverato contro il parere dei sanitari dell'Istituto. Se l'assicurato rifiuta il trasporto/rientro sanitario. Per pandemia (dichiarata dall'OMS), di gravità e virulenza tale da comportare un'elevata mortalità o da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Per un Viaggio intrapreso verso un territorio dove era operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessa da un'autorità pubblica competente. Se nel luogo di destinazione c'è una quarantena o se viene dichiarata durante il Viaggio. Per interruzione volontaria della gravidanza. Conseguenti a pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti. Per acquisto e riparazione di occhiali e lenti a contatto. Per sinistri provocati o dipendenti da parto naturale o con taglio cesareo. Per sinistri provocati o dipendenti da stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione. Visite di controllo in Italia per situazioni che conducono a malattie iniziate in Viaggio.

**Per la copertura Assistenza in Viaggio (Italia)**, sono esclusi tutti gli interventi che l'assicurato non ha concordato prima con la struttura organizzativa. Sono inoltre esclusi per la prestazione di **trasporto sanitario**: le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto. Le malattie infettive, se il trasporto viola norme sanitarie nazionali o internazionali. Tutti i casi in cui l'assicurato o i suoi familiari firmano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari. Tutte le spese sostenute per malattie preesistenti. Tutte le spese diverse da quelle indicate nelle condizioni. Per la prestazione di **reperimento e consegna farmaci**, sono esclusi: i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici e galenici. Per la prestazione di **Vaggio di un Familiare in caso di ricovero** sono escluse le spese di soggiorno del Familiare. Per la prestazione **Elettricista** sono esclusi: guasti che derivano da imperizia o negligenza dell'assicurato. Gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui si trova l'Abitazione dell'assicurato. Gli interventi richiesti per interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore. Gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari. Gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'assicurato. Per la prestazione **Iraulico** sono esclusi: gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, ecc.), su guasti provocati da loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate. Per la prestazione **Fabbro/Falegname** sono esclusi: gli interventi a seguito di Furto, smarrimento, rottura delle chiavi o Guasto su serrature elettroniche.

**Per la copertura Assistenza in Viaggio (mondo)** sono esclusi tutti gli interventi che l'assicurato non ha concordato prima con la struttura organizzativa ed i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con i mezzi di soccorso speciali. Sono inoltre esclusi gli interventi se l'assicurato (o chi per lui) non segue le indicazioni della Struttura Organizzativa. Se l'assicurato richiede di essere dimesso dall'Istituto di cura presso il quale è ricoverato contro il parere dei sanitari. Se l'assicurato rifiuta il trasporto/rientro sanitario. In casi di pandemia (dichiarata dall'OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità o da richiedere misure restrittive per ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Durante un **Viaggio intrapreso** verso un territorio dove, al momento della partenza, c'è un divieto o una limitazione (anche temporaneo) emesso da un'autorità pubblica competente. Per sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici. In un luogo in cui c'è una quarantena o viene dichiarata durante il Viaggio. Per cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche. Per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite (anche estetico), cure termali e dimagranti, cure dentarie. Per interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione assistita e loro complicazioni. Per espunti e/o trapianti di organi. A seguito di pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti. A seguito di qualsiasi sport praticato professionalmente o che comunque comporta remunerazione diretta o indiretta. Per acquisto e riparazione di occhiali o lenti a contatto. Per parto naturale o con taglio cesareo. Per stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio. Per tutte le attività professionali che comportano uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare. Per fallimento del Vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore di Viaggio. Errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto.

**Per la copertura Assistenza stradale in Viaggio**, sono esclusi: gli immobilizzi causati da difetti di fabbricazione con richiamo formale della casa costruttrice. Immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione. Tutti gli interventi non concordati in modo preventivo con la Struttura Operativa. Gli interventi derivanti da guasti causati da errore, esaurimento o gelo carburante, tentato Furto o Furto parziale. Le spese di riparazione del Veicolo (manodopera compresa). Le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali. Le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle concordato con la Struttura Organizzativa. I danni agli effetti personali e alle merci trasportate a bordo del Veicolo. Le eventuali perdite economiche a seguito del sinistro. I danni per mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili. Sono anche esclusi tutti gli interventi provocati o che derivano direttamente o indirettamente da: circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose, uso improprio del Veicolo e specificatamente: gare su strada, rally e relative prove, circolazione del Veicolo al di fuori della Rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario), appropriazione indebita del Veicolo (art. 646 del Codice Penale), circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza, mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice, guida del Veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o senza patente di guida o non abilitata alla guida del Veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti, circolazione del Veicolo non assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche. Per la prestazione **Auto in sostituzione**: le spese di carburante. Il mancato rimbocco al momento della riconsegna al noleggiatore. Le assicurazioni facoltative. La Franchigia Furto e kasko. I pedaggi in genere. Le eventuali multe e ciò che non è espressamente previsto. I giorni oltre quelli garantiti, che sono a carico dell'assicurato. Per la prestazione **Recupero difficoltoso e Rientro del Veicolo riparato**: prestazioni a seguito di immobilizzo per effettuare il tagliando periodico.

**Per le coperture Bagaglio e Bagaglio sportivo (Italia e mondo)**, sono esclusi i danni: che derivano da atti di terrorismo in genere. Durante il soggiorno in campeggio. Quando il veicolo non è stato parcheggiato, durante le ore notturne, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento. Quando il Bagaglio non è stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo chiuso a chiave. Quando il Furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo. Quando il Bagaglio si trova a bordo di motoveicoli anche se è riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave. Per i quali non è stata prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle autorità del luogo dove si è verificato l'evento, contenente l'elenco dettagliato degli oggetti sottratti e/o distrutti. Che derivano o sono attribuibili a rotture e danneggiamenti del Bagaglio.

**Per la copertura Annullamento Viaggio (Italia e mondo)**, sono esclusi i rimborsi delle penali relative ad annullamenti o modifiche determinati da cause, non di ordine medico, note all'assicurato al momento della prenotazione; pandemia (dichiarata dall'OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità o che richieda misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, quarantene; morte o ricovero ospedaliero dell'assicurato non documentabili. Fallimento del Vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore di Viaggio.

**Altre esclusioni generali:** Sono esclusi gli eventi derivanti direttamente o indirettamente da situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra (anche civile), ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o tentativo di usurpazione di potere. Trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari. Spese di ricerca dell'assicurato in mare, lago, montagna e deserto. Abuso di alcolici, psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Suicidio o tentato suicidio. Infortuni derivanti da atti altamente imprudenti e di pura temerarietà dell'assicurato. Inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale. Dolo o colpa grave dell'assicurato. Gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guideslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio. Eventi accaduti fuori dal periodo di copertura.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Per la copertura Italia, il prodotto è rivolto a chi deve svolgere un Viaggio di non oltre 100 giorni in Italia. Per la copertura Mondo, il prodotto è rivolto a chi deve svolgere un Viaggio per più di 4 giorni fino ad un massimo di 100 giorni nel Mondo.



## Quali sono i costi?

### Costi di intermediazione

! La quota parte percepita dall'intermediario è pari al 20% del premio imponibile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Puoi inviare i reclami che riguardano i sinistri o il rapporto contrattuale con Poste Assicura - con una comunicazione scritta a: Poste Assicura S.p.A. - Reclami Viale Europa, 190 00144 Roma - oppure inviarli per e-mail a <a href="mailto:reclami@poste-assicura.it">reclami@poste-assicura.it</a> . La compagnia ti deve rispondere entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	Se la compagnia non ti risponde entro 45 giorni o la sua risposta non ti soddisfa puoi rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Controversie mediche: - In caso di controversie mediche sulla natura del sinistro, l'importo dell'indennizzo, i criteri di liquidazione stabiliti dal contratto, le parti possono concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile a un collegio di tre medici, due nominati uno per parte e il terzo di comune accordo. Il collegio medico risiede nel comune sede di istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Se lo ritiene opportuno, il collegio medico può decidere sull'accertamento definitivo in un secondo momento, che deciderà lo stesso collegio. In questo caso il collegio può concedere nel mentre un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale. Le parti rinunciano a contestare le decisioni, tranne nei casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle perizie del collegio medico devono essere riportati nel verbale, che sarà redatto in due copie, una parte. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET ( <a href="https://finance.ec.europa.eu">https://finance.ec.europa.eu</a> ).
--	---

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<i>Non applicabile</i>
---	------------------------

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	<p><i>Se l'assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i></p> <p><i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età.</i></p> <p><i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (<a href="https://posteassicura.poste.it/oblio-oncologico">https://posteassicura.poste.it/oblio-oncologico</a>).</i></p>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	<i>L'assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**